

Schema di disegno di legge recante “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

CAPO I

(Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell’ente)

ARTICOLO 1

(Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all’articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti indicati nel comma 1, l’interesse o il vantaggio dell’ente sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall’inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività.»;

b) *all’articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«3. La responsabilità dell’ente sussiste se la commissione dei reati è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 7, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui sia esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.»;

c) l’articolo 6 è abrogato;

d) *l’articolo 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7 (Modelli di organizzazione dell’ente).

1. Tenuto conto della forma giuridica, della natura, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa dell’ente, nonché del rischio di commissione di reati, il modello di organizzazione e di gestione adottato dall’organo dirigente deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione di reati e determinare l’intensità di tale rischio;
- b) prevedere specifici protocolli che conformino le decisioni e l’attività dell’ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli rivolti a prevenire la commissione dei reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;

- d) prevedere la costituzione di un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di proporre l'aggiornamento, composto da membri che possiedono requisiti di professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguate risorse finanziarie;
 - e) prevedere obblighi di informazione a carico degli organi sociali e delle strutture dell'ente nei confronti dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera d);
 - f) prevedere obblighi di formazione nei confronti delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
 - g) descrivere il sistema dei controlli interni;
 - h) individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
 - i) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
2. Il modello di organizzazione e di gestione deve essere sottoposto a verifica periodica e ad eventuali modifiche quando emergono significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività.
3. Il modello di organizzazione e di gestione può essere adottato, nel rispetto dei requisiti indicati nel comma 1, sulla base di linee guida o di distinti protocolli, concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi-reato, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero della Giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, elabora, con decreto, procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo nelle piccole e medie imprese.»;

e) dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiungere il seguente:

«7-bis (Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione).

1. Il giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica, nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato. I modelli di organizzazione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti di cui all'articolo 7, comma 3 si presumono conformi ai requisiti indicati all'articolo 7, comma 1.
2. Per gli enti che hanno la sede principale al di fuori del territorio dello Stato, il giudice, nel valutare la sussistenza e l'idoneità delle misure organizzative a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 7.»;

f) l'articolo 8 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Autonomia della responsabilità dell'ente).

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente.
2. Quando ricorrono cause di estinzione del reato l'ente è comunque ritenuto responsabile, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) il reato è estinto per amnistia, anche quando l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione, fermo restando che l'ente può rinunciare all'amnistia;
 - b) il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela.
3. Se l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, è esclusa la responsabilità dell'ente quando l'illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale.»;

g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente).

1. L'ente che, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato il modello di organizzazione e di gestione può chiedere al giudice, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per eliminare le carenze del modello oggetto della contestazione del pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. L'istanza è depositata presso il giudice per le indagini preliminari e comunicata al pubblico ministero. Essa deve contenere una proposta di adeguamento del modello idonea ad eliminarne le carenze, l'indicazione delle attività che l'ente si impegna a svolgere per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, incluso l'impegno a mettere a disposizione il profitto eventualmente conseguito dalla commissione del reato.
2. Il giudice fissa udienza ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale per valutare l'idoneità della proposta e, ove lo ritenga necessario, può nominare un perito.
3. Nel corso dell'udienza il giudice valuta, nel contraddittorio delle parti, la proposta, anche in relazione alle eventuali condotte riparatorie e alla quantificazione del profitto che l'ente deve mettere a disposizione e, se ritiene la proposta idonea, fissa il termine entro il quale l'integrazione del modello deve essere realizzata, devono essere adempiute le condotte riparatorie e deve essere messo a disposizione il profitto, indicandone le modalità. In ogni caso, il giudice determina una somma di denaro a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 49 comma 2. Con ordinanza è disposta la sospensione del procedimento a carico dell'ente e fissata apposita udienza per valutare l'avvenuta integrazione del modello. L'istante può chiedere una proroga del termine indicato.
4. All'udienza fissata ai sensi del comma 3, terzo periodo, il giudice, sentite le parti, se nel termine indicato o prorogato risultano, realizzate tutte le attività integrative, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione.
5. La sospensione del procedimento è immediatamente revocata se nel termine indicato o prorogato dal giudice, la parte istante non adempie agli impegni assunti.
6. Se il giudice rigetta la richiesta, l'ente la può riproporre non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale caso, se il giudice la accoglie, si osservano le disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5.
7. Quando l'illecito amministrativo dipende da delitto, l'estinzione non può essere dichiarata più di due volte.»;

h) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra ente ed autore del reato).

1. Quando l'ente, per la dimensione o la struttura, non risulta in concreto distinguibile dalla persona che ha commesso il reato, il giudice non applica o riduce la sanzione pecuniaria prevista per l'ente, tenendo conto delle pene inflitte con la stessa sentenza all'autore del reato. Ai fini del computo, il giudice può avvalersi anche dei criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
2. Allo stesso modo, se si procede separatamente a norma dell'articolo 38, comma 2, il giudice, nel determinare la sanzione, tiene conto della pena già irrogata alla persona fisica con sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili.
3. Ai fini dell'accertamento delle condizioni indicate al comma 1, il reato deve essere commesso da un soggetto in posizione apicale che abbia il controllo dell'ente e che quest'ultimo non abbia una apprezzabile struttura organizzativa, anche in ragione dell'esiguo numero di dipendenti e collaboratori.
4. Le disposizioni che precedono non si applicano agli enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento, nonché agli enti sottoposti a tale attività.»;

i) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: “con la sentenza di condanna”, sono inserite le seguenti: «o di applicazione della sanzione su richiesta»;

CAPO II

(Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

ARTICOLO 2

(Modifiche al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)

1. Al Capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Art. 44 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone).

1. Non possono essere assunti come testimoni:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) il rappresentante legale dell'ente, nonché la persona, diversa dal rappresentante legale, ~~e~~ è indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39;
- c) la persona che rappresentava l'ente al momento della commissione del reato.

2. Le persone di cui al comma 1 possono essere interrogate ed esaminate nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un processo connesso.»;

b) all'articolo 45, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il pubblico ministero indica specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.»;

c) *l'articolo 53 è sostituito dal seguente:*

«Art. 53 (Sequestro preventivo a fine di confisca).

1. Quando ricorrono gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Il sequestro è revocato dal giudice se l'ente offre cauzione idonea a garantire l'esecuzione della confisca.»;

d) *all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Iscrizione dell'illecito amministrativo»;
- 2) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* «1. Il pubblico ministero deve iscrivere immediatamente nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale la notizia dell'illecito amministrativo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Nell'iscrizione sono indicati gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.»;
- 3) *al comma 2 la parola «annotazione» è sostituita dalla seguente:* «iscrizione»;

e) *l'articolo 56 è sostituito dal seguente:*

«Art. 56 (Termine per la conclusione delle indagini preliminari).

1. Il pubblico ministero svolge le indagini relative all'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine decorre dalla iscrizione prevista dall'articolo 55.»;

f) *l'articolo 58 è sostituito dal seguente:*

«Art. 58 (Archiviazione).

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, ovvero quando l'illecito è estinto o sussistono le condizioni o non può procedersi alla contestazione a norma dell'articolo 60, nonché nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.
2. Il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Si applica la disciplina di cui agli articoli 409, 410-bis e 411 del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»;

g) *l'articolo 59 è sostituito dal seguente:*

«Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo).

1. Quando non deve richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, in quanto compatibile, e 552 del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito

e dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.»;

h) *all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «, delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito, dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente»;*

i) *l'articolo 63 è sostituito dal seguente:*

«Art. 63 (Applicazione della sanzione su richiesta).

1. L'ente e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva, diminuite fino a un terzo, nonché della confisca di cui all'articolo 19 nella misura ritenuta corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nonché quelli per i quali debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva.

3. Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto e le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le sanzioni indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

4. L'illecito amministrativo è estinto quando, decorso il termine di cinque anni, in caso di irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore ad un anno, ovvero di due anni, in caso di irrogazione di una sanzione solo pecuniaria, l'ente non commette un illecito amministrativo della stessa indole.»;

l) *all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *nel comma 1 le parole «entro un anno dalla data dell'annotazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dalla data dell'iscrizione»;*

2) *dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con l'atto di opposizione l'ente può presentare la richiesta per attivare la procedura di estinzione dell'illecito a norma dell'articolo 8-bis.»;*

3) *dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'illecito amministrativo è estinto se l'ente ha pagato la sanzione pecuniaria e, decorso il termine di due anni, non commette un illecito amministrativo della stessa indole.»;*

m) *all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste o se l'ente non è punibile a norma dell'articolo 8, comma 3, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.»;*

n) *all'articolo 67, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dagli articoli 8-bis, 60, e quando la sanzione è estinta per prescrizione.»;*

o) dopo l'articolo 74, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis (Esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni).

1. Se nei confronti dell'ente e della persona che ha commesso il reato sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili in procedimenti separati e non si è tenuto conto, in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente, della pena irrogata alla persona fisica, [il pubblico ministero o] l'ente [possono] può chiedere al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca o alla riduzione della sanzione, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso l'applicabilità dell'articolo 12-bis.».

CAPO III

(Modifiche alle leggi speciali in materia di illeciti amministrativi degli enti)

ARTICOLO 3

(Casi particolari di estinzione dell'illecito)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», dopo l'articolo 318-septies, è inserito il seguente:

«318-septies.1. (Prescrizioni nei confronti dell'ente).

1. Qualora la contravvenzione sia stata commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti riconducibile a carenze organizzative rilevanti a norma dell'articolo 7 del medesimo decreto, l'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria prescrive all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, individuando le misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'organo specializzato competente.

2. L'illecito amministrativo si estingue, al pari della contravvenzione, se l'ente adempie a quanto prescritto nel termine fissato, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 318-quater. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 318-ter, 318-quater, 318-quinquies, 318-sexies e 318-septies.».

2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali», dopo l'articolo 89, è inserito il seguente:

«89-bis - (Non punibilità dell'ente).

1. La non punibilità prevista dall'articolo 89, commi 1 e 2, estingue i corrispondenti illeciti amministrativi dell'ente previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel caso in cui l'ente abbia eliminato le eventuali carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 89, all'ente può essere accordato un termine per completare l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. In tal caso, trovano applicazione la sospensione della prescrizione e la facoltà di proroga del termine previsti dal menzionato comma 3.».

ARTICOLO 4

(Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)

1. *Al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere:*

«b-bis) le sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b-ter) i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;

b) *all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta» sono inserite le seguenti: «, alle sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo, ai provvedimenti che dichiarano la non punibilità»;*

c) *all'articolo 32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ente che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di iscrizioni a suo carico non è tenuto a indicare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2.».*

CAPO IV

(Delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni.)

ARTICOLO 5

(Criteri ed esercizio della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro [*otto mesi*] dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi generali e specifici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea o dagli obblighi internazionali:

a) ridefinire i criteri di determinazione dell'importo delle quote della sanzione pecuniaria, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e delle sue condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, nonché rivedere le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie, al fine di garantire proporzionalità e maggiore coerenza della risposta sanzionatoria;

b) rivedere la disciplina delle sanzioni interdittive, garantendo che esse siano applicabili alle più gravi ipotesi di reato e assicurando che la comminatoria risponda a criteri di gradualità e proporzionalità;

c) limitare l'attuale catalogo dei reati presupposto elencati nella Sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a quelli più attinenti alla criminalità d'impresa;

d) individuare espressamente i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente collettivo ai sensi degli articoli *25-quater*, *25-octies.1*, comma 2, e *25-sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) estendere il catalogo dei reati che determinano la responsabilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendovi i delitti di comune pericolo di cui al Titolo VI, del Libro II del codice penale, provvedendo: 1) a selezionare i delitti contro la pubblica incolumità rilevanti nell'esercizio delle attività di impresa; 2) a prevedere la responsabilità dell'ente per i delitti contro l'incolumità pubblica commessi colposamente di cui al Capo III, Titolo VI, del Libro II del codice penale, valutando, ove ritenuto opportuno ai fini della prevenzione dei rischi organizzativi, l'estensione anche ai delitti ~~di~~ colposi di pericolo di cui all'articolo 450 del codice penale; 3) a introdurre sanzioni pecuniarie e interdittive proporzionate e dissuasive;

f) introdurre, nel sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati ambientali di cui all'articolo *25-undecies*, l'obbligo di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dell'ambiente entro un termine determinato, se il danno è reversibile, ovvero di risarcimento del danno ambientale se irreversibile o non riparabile dall'autore del reato, garantendo un coordinamento con il disposto dell'articolo *452-duodecies* del codice penale.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le disposizioni di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto delegato di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

CAPO V

(Disposizioni di coordinamento)

ARTICOLO 6

(Norme di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla Sezione III, del Capo I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 25-ter, comma 1:*

1) la lettera d) è soppressa;

2) *alla lettera e) le parole:* «previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsto dall'articolo *173-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *alla lettera f) le parole:* «prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «prevista dall'articolo 27, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

4) *alla lettera g) le parole:* «previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsto dall'articolo 27, secondo, terzo e quinto comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

b) all'articolo 25-*quinquiesdecies*, comma 1:

1) le parole: «decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

2) *alla lettera a), le parole:* «dall'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 74, comma 1»;

3) *alla lettera b), le parole:* «dall'articolo 2, comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 74, comma 3»;

4) *alla lettera c), le parole:* «dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 75»;

5) *alla lettera d), le parole:* «dall'articolo 8, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 79, comma 1»;

6) *alla lettera e), le parole:* «dall'articolo 8, comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 79, comma 3»;

7) *alla lettera f), le parole:* «dall'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 81»;

8) *alla lettera g), le parole:* «dall'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 85»;

c) all'articolo 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*:

1) le parole: «decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»

2) *alla lettera a) le parole:* «dall'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 76»;

3) *alla lettera b) le parole:* «dall'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 77»;

4) *alla lettera c) le parole:* «dall'articolo 10-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 84».

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I modelli di organizzazione e gestione definiti conformemente alla norma UNI ISO 45001:2023 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale sono periodicamente indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

ARTICOLO 7 **(Norma transitoria)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal [].